

dossier

24 novembre 2020

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Edizione provvisoria

D.L. 154/2020 - A.S. n. 2027



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI


TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 326



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Dipartimento finanze

Tel. 066760-9496 - st_finanze@camera.it -  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 383

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1, comma 1 (<i>Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	7
Articolo 1, commi 2 e 3 (<i>Contributo a fondo perduto per i commercianti al dettaglio di calzature e accessori</i>).....	8
Articolo 2 (<i>Misure urgenti di solidarietà alimentare</i>)	13
Articolo 3 (<i>Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19</i>)	16
Articolo 4, comma 1 (<i>Abrogazione della facoltà di estensione degli aiuti</i>)	17
Articolo 4, commi 2-5 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	18
Articolo 5 (<i>Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche</i>)	22
Articolo 6 (<i>Entrata in vigore</i>).....	25

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1
(Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo 1, comma 1, incrementa di 1,45 miliardi per il 2020 e di 220,1 milioni per il 2021 il Fondo per provvedere agli oneri derivanti dall'estensione territoriale delle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Nel dettaglio, il **comma 1 incrementa di 1.450 milioni** di euro per l'anno **2020** e di **220,1 milioni** di euro per l'anno **2021** il **Fondo** di cui all'articolo 8, comma 2, del [decreto-legge n. 149 del 2020](#), anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del [10 novembre 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del [13 novembre 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del [20 novembre 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020.

Si rammenta che l'articolo 8 del decreto-legge n. 149 del 2020, dopo aver rinviato **alle ordinanze del Ministro della salute** adottate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto per quanto riguarda la **classificazione e l'aggiornamento delle aree** del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **elevata o massima gravità** e da un livello di rischio alto, istituisce un fondo (comma 2) a cui attingere per provvedere agli **oneri derivanti dall'estensione delle misure** di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del medesimo decreto-legge in conseguenza delle **eventuali successive ordinanze del Ministero della salute**. Tale **fondo** è istituito nello stato di previsione del MEF con una **dotazione di 340 milioni** di euro per l'anno **2020** e di **70 milioni** di euro per l'anno **2021**.

L'ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 (misure di contenimento del contagio nelle aree caratterizzate da uno scenario di **elevata gravità e da un livello di rischio alto**) del D.P.C.M del 3 novembre 2020 alle regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, nonché l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 (misure di contenimento del contagio nelle aree caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**) alla Campania e alla Toscana.

L'ordinanza del 13 novembre dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del D.P.C.M del 3 novembre 2020 a Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche nonché l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 alla Campania e alla Toscana.

L'ordinanza del 20 novembre dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del medesimo D.P.C.M. all'Abruzzo.

Articolo 1, commi 2 e 3

(Contributo a fondo perduto per i commercianti al dettaglio di calzature e accessori)

L'**articolo 1, comma 2**, aggiunge il settore economico del **Commercio al dettaglio di calzature e accessori** (individuato dal codice ATECO 47.72.10) all'elenco dei soggetti in favore dei quali sono state previste alcune misure agevolative dal decreto c.d. "Ristori *bis*", secondo le condizioni ivi dettate. Con riguardo al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 2 del suddetto decreto, anche per tali operatori la percentuale di calcolo del contributo è fissata nel 200 per cento. Il **comma 3** stabilisce che all'attuazione della suddetta misura si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul **fondo** istituito - dal medesimo decreto c.d. "Ristori *bis*" - nello stato di previsione del MEF con una **dotazione** iniziale di **340 milioni** di euro per il **2020** e di **70 milioni** di euro per il **2021**. Tale dotazione risulta incrementata dal comma 1 dell'articolo in esame.

La RI osserva che da tale integrazione deriva che i soggetti che esercitano le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori potranno beneficiare di talune misure agevolative previste dal decreto-legge 149/2020, qualora siano situati nelle cosiddette "zone rosse", secondo le prescrizioni del decreto-legge in argomento: contributo a fondo perduto (art. 2); credito imposta locazioni (art. 3); cancellazione seconda rata IMU (art. 5); proroga versamenti secondo acconto soggetti ISA (art. 6); sospensione versamenti tributari (art. 7) sospensione versamenti contributivi (art. 11).

Lo stesso comma 3 rinvia poi alle "modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020" per l'attuazione della misura contenuta nel comma 2.

La disposizione qui richiamata ha previsto che le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14 del D.L. 149/2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo istituito, come sopra ricordato, dal comma 1 dell'articolo 8 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Con riguardo all'articolo 2, **comma 1**, del D.L. 149/2020 (decreto c.d. "Ristori *bis*" - [AS 2013](#)), si ricorda che tale disposizione ha riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che:

- alla data del **25 ottobre 2020** hanno la **partita IVA attiva**;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività **prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** al provvedimento in esame;

- hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del provvedimento in esame.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA **a partire dal 25 ottobre 2020**.

La misura intende sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19».

Il **comma 2** ha esteso al predetto contributo le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Il **comma 3** dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 ha previsto che il **contributo** a fondo perduto da esso introdotto spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Al fine di **determinare correttamente i predetti importi**, si fa riferimento alla **data** di effettuazione dell'operazione di **cessione di beni** o di prestazione dei **servizi**.

Il **comma 4** ha previsto che il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che hanno **attivato la partita IVA** a partire dal **1° gennaio 2019**.

Il **comma 5** ha previsto che per i soggetti che hanno **già beneficiato** del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** sul **conto corrente bancario** o **postale** sul quale è stato erogato il contributo precedente.

I **commi 1, 2 e 3** dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 hanno introdotto un contributo a fondo perduto. In particolare, il **comma 1** ha disposto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il contributo **non spetta (comma 2)**:

- ai soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 (60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell'Agenzia delle entrate)

- agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta)

- ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del medesimo testo unico (**intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati**)

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle **indennità di 600 euro** previste per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 (liberi professionisti - titolari di partita IVA - e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS), 38 (lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.

Il contributo **spetta esclusivamente (comma 3):**

ai **titolari di reddito agrario**, definito come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (articolo 32 del TUIR)

ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, comma 1, lettera *a*) del TUIR);

- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettera *b*) del TUIR);

- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).

Il **comma 4** dell'art. 1 del D.L. 137/2020 ha definito la **condizione** cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi. La condizione **non deve invece essere rispettata** dai soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché dai soggetti che, a far data dall'**insorgenza dell'evento calamitoso**, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

I **commi 5 e 6** hanno definito l'**ammontare del contributo**, ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (**comma 5**):

a) **20%** per i soggetti con **ricavi o compensi** indicati al comma 3 **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta 2019;

b) **15%** per i soggetti con **ricavi o compensi** indicati al comma 3 **superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta 2019;

c) **10%** per i soggetti con **ricavi o compensi** indicati al comma 3 **superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019.

Il contributo è stato in ogni caso riconosciuto (**comma 6**) per un **importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Ai sensi del **comma 7**, il contributo **non concorre alla formazione** della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I **commi 8, 9 e 10** hanno indicato le **modalità** per ottenere il contributo a fondo perduto. I soggetti interessati presentano, esclusivamente **in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi (**comma 8**). L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un **intermediario** di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata **entro 60 giorni dalla data**

di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 10.

Ai sensi del **comma 9**, l’istanza contiene anche l’**autocertificazione che i soggetti richiedenti**, nonché i **soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia)**, non si trovano nelle **condizioni ostative** di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la **reclusione da due anni a sei anni**. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (*Confisca*).

L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito **protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni** di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

Le **modalità** di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle precedenti disposizioni sono definiti con **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (articolo 10)**.

Ai sensi del **comma 11**, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 “Fondi di Bilancio”.

L’Agenzia delle entrate provvede al **monitoraggio delle domande presentate** e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020.

Il Fondo di ristoro è stato istituito con una originaria dotazione di **76,55 milioni** di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’**abolizione della prima rata dell’IMU 2020**. La dotazione è stata incrementata di **85,95 milioni** di euro per il medesimo anno 2020 e di **9,2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto agosto, che ha **abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie** di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’**IMU** dovuta per gli **anni 2021 e 2022**.

Per il **riparto delle risorse** del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all’abolizione della **prima rata dell’IMU 2020**, è stato adottato il **D.M. interno 22 luglio 2020**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita nella seduta del 23 giugno 2020.

Per le risorse autorizzate dall'articolo 78 del decreto Agosto, finalizzate al ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all'abolizione della seconda rata dell'IMU e per gli anni 2021 e 2022 dell'IMU dovuta per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali, il comma 5 ha previsto che al loro riparto si provvedesse con **uno o più decreti del Ministro dell'Interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto.

I decreti di ristoro previsti dall'articolo 78, comma 5, del decreto Agosto avrebbero dovuto essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge Agosto; tuttavia, l'articolo 9, comma 3, D.L. 137/2020 (decreto Ristori) ha fissato un **nuovo termine per la loro emanazione**, più precisamente entro il **28 dicembre 2020** (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto).

Articolo 2 *(Misure urgenti di solidarietà alimentare)*

L'**articolo 2** istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Il **comma 1**, più nello specifico, dispone che le risorse di detto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano erogate ai comuni entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 novembre 2020). Precisa inoltre che il riparto tra gli enti beneficiari avviene sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (v. *infra*). Gli allegati, come si dirà più diffusamente a breve, contengono il riparto nei confronti dei comuni beneficiari. Considerata la coincidenza di importi fra quanto stanziato con la cit. ord. e la dotazione del fondo in esame, il riparto oggetto della disposizione in esame parrebbe coincidere con quello già effettuato.

Ai sensi del **comma 2**, all'attuazione del presente articolo i comuni sono tenuti a rispettare la disciplina recata nella citata ordinanza.

Il **comma 3** autorizza gli enti locali ad operare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse statali connesse all'emergenza COVID-2019, sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Tale disposizione, non essendo circoscritta alle risorse trasferite ai sensi del comma 1, bensì alle "risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019", parrebbe rivestire una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso.

L'**ordinanza n.658 del 2020**, richiamata nell'articolo in esame, si rammenta, aveva proceduto - in assenza di uno strumento legislativo *ad hoc* (cui provvede ora il decreto-legge in commento) - ad un'anticipazione del fondo di solidarietà comunale (FSC)¹ da destinare al sostegno dei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 per iniziative di solidarietà alimentare. La dotazione del FSC, decurtata a tal fine per un importo pari a 400 milioni di euro, è stata successivamente reintegrata ai sensi dell'art.107 del decreto-legge n.107 del 2020.

Al Ministero dell'interno ha provveduto al pagamento in favore dei comuni appartenenti alle regioni ordinarie, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna (per un importo pari

¹ Si tratta, come noto, del fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione Istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), parallelamente alla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), e alimentato proprio con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

a circa 387 milioni di euro, riparti ai sensi dell'allegato n.1) e dei comuni appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (per un importo di poco superiore a 13 milioni di euro, assegnati ai sensi dell'allegato n.2).

Le risorse sono state ripartite secondo i seguenti criteri: a) una quota, pari al 80% del totale (320 milioni di euro), è stata assegnata in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) il restante 20% (80 milioni) è assegnata in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro; d) al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è raddoppiato il contributo assegnato ai comuni appartenenti all'originaria zona rossa (di cui all'allegato 1² del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) rispetto a quanto risulterebbe dall'applicazione dei criteri evidenziati.

Poiché ai sensi del comma 1 in commento l'erogazione a ciascun comune avviene sulla base degli allegati (e parrebbe intendersi, come detto, sulla base degli importi in esso recati), i comuni appartenenti all'originaria zona rossa parrebbero essere destinati a ricevere, anche con il provvedimento in esame, un importo doppio rispetto a quanto altrimenti ad essi sarebbe spettato (applicando i criteri della proporzionalità del contributo alla dimensione popolazione e alla varianza del reddito procapite rispetto al valor medio nazionale). Si ricorda che in detta ordinanza tale deroga agli appena citati criteri generali veniva argomentata richiamando il "fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" da parte di tali comuni, che effettivamente per primi erano stati chiamati a gestire l'emergenza.

Gli aspetti salienti della disciplina recata nella citata ordinanza, che si applica come detto anche all'attuazione da parte dei comuni del presente articolo, sono così riassumibili:

- i comuni beneficiari sono tenuti a contabilizzare nei propri bilanci gli importi ricevuti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, comma 1, dell'ordinanza);
- in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare dette risorse sono consentite variazioni di bilancio con delibera di giunta (tale disposizione, di cui all'art.1, comma 3, della cit. ord., va letta in combinato disposto con il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in commento, v. *supra*);
- i comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni³ (art.2, comma 3, ord. cit.);

² Ai tratta dei seguenti comuni:1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

³ A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'art.66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

- ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50): a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art.2, comma 4, ord. cit.);
- per l'acquisto e per la distribuzione dei buoni spesa e dei generi alimentari i comuni possono fare ricorso agli enti del Terzo settore (art.2, comma 5, ord. cit.);
- è demandata all'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune l'individuazione della platea dei beneficiari e del relativo contributo avendo riguardo ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art.2, comma 6, ord. cit.).

Articolo 3
(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19)

L'articolo 3 dispone **un incremento, nella misura di 100 milioni di euro** per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali⁴, ai fini **dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci** per la cura dei pazienti affetti da **COVID-19**.

Le nuove risorse in esame sono gestite, per la suddetta finalità, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Si ricorda che l'articolo 122 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, definendone l'ambito delle competenze. Nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

⁴ Fondo istituito - ai sensi dell'articolo 44 del [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.

Articolo 4, comma 1
(Abrogazione della facoltà di estensione degli aiuti)

L'articolo 4, al comma 1, abroga il **comma 5 dell'articolo 8, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149** (ristori II). Tale comma demandava ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 137/2020, e aventi diritto al contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA, di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali settori fossero stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. La possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, operava entro un **limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro** per l'anno 2020, alla cui copertura si provvedeva ai sensi dell'articolo 31 (comma 7).

In sostanza, il comma in esame risolve una contraddizione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. In tale decreto, l'**articolo 1, comma 3 conteneva una norma analoga a quella in commento**, abrogando l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, che aveva un contenuto in larga parte coincidente con l'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto n. 149.

Pertanto, l'articolo 1 disponeva l'abrogazione di una norma che veniva reintrodotta con l'articolo 8.

Oltretutto, l'articolo 1 – disposta l'abrogazione della facoltà di estendere i codici ATECO per ristorare nuovi settori economici - utilizzava le risorse finanziarie (50 milioni) per altre finalità. Tuttavia, come detto, l'articolo 8 provvedeva a reintrodurre la stessa facoltà, sebbene con riferimento alle sole “zone rosse”, generando un onere finanziario per il quale si faceva rinvio alla copertura complessiva del decreto-legge n. 149.

La definitiva abrogazione della disposizione pertanto libera nuovamente i 50 milioni di euro, che vengono utilizzati per la copertura finanziaria dell'articolo in esame, come prevede espressamente il **comma 3, lettera a)**.

Articolo 4, commi 2-5
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 4 incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'**APE sociale** (comma 2). Reca quindi la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento in esame e l'**individuazione delle relative coperture finanziarie**, queste ultime in parte basate sui margini di risparmio risultati dal **minore utilizzo delle risorse** stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino a settembre (comma 3). L'articolo provvede inoltre ad attribuire al MEF il compito di monitoraggio delle risorse al fine di assicurare il **rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento** (comma 4) e ad **autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze** ad apportare le **occorrenti variazioni di bilancio** e, ove necessario, a ricorrere ad **anticipazioni di tesoreria** (comma 5).

In dettaglio, il **comma 2 incrementa di 2 milioni** di euro per l'anno **2025** l'**autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)).

L'**autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio dell'**APE sociale**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Il **comma 3** reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri** di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del presente articolo, pari a:

- **1.950 milioni** di euro per l'anno **2020**
- **220,1 milioni** di euro per l'anno **2021**
- **2 milioni** di euro per l'anno **2025**

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in:

- **295,4 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Il comma prosegue con l'indicazione delle relative **coperture finanziarie**, a cui si provvede:

- a) quanto a **50 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1 (si veda la relativa scheda);
- b) quanto a **1.240 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e di cui all'articolo 1, comma 11, del [decreto-](#)

[legge n. 104 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Le autorizzazioni di spesa ridotte da questa lettera riguardano i **trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga** previsti per l'emergenza COVID-19 dai decreti legge n. 18 e n. 34 del 2020.

In particolare, l'articolo 19 del decreto-legge n. 18 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che potevano essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Il comma 9, come modificato dall'articolo 68, comma 1, lettera i), del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), stabilisce un limite massimo di spesa per tali prestazioni pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020. È intervenuto successivamente l'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedendo - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga - la concessione di diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il comma 11 di tale articolo definisce i limiti di spesa per i trattamenti, distintamente con riferimento alle varie tipologie, pari a 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS, a 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e a 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Tali autorizzazioni di spesa sono state **da ultimo ridotte di 830 milioni** per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. "ristori-bis").

c) Quanto a **2 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)).

Il **comma 256** della legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato **Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

d) Quanto a **500 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante corrispondente utilizzo del **fondo speciale per la reinscrizione dei residui**

passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#));

e) quanto a **100 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante corrispondente utilizzo del **fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale** di cui all'articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);

f) quanto a **60 milioni** di euro per l'anno **2020**, mediante corrispondente **riduzione del fondo** di cui all'articolo 115, comma 1, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Si tratta del **Fondo**, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per **assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti** certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Per un approfondimento sulla costituzione del fondo e il ritardo nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, si veda il [volume II](#) del Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato relativi al decreto legge n. 34 del 2020.

La dotazione del fondo è stata da ultimo ridotta di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. "ristori-bis").

g) Quanto a **75,3 milioni** di euro per l'anno **2021**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;

h) quanto a **220,1 milioni** di euro per l'anno **2021**, mediante utilizzo delle **maggiori entrate e delle minori spese** derivanti dagli effetti dell'articolo 1 (si veda la relativa scheda).

Il **comma 4** dispone che al fine di assicurare il **rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento** per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) effettua il **monitoraggio** delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del [decreto-legge n. 137 del 2020](#), del [decreto-legge n. 149 del 2020](#), e del presente decreto.

Si rammenta che l'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 demanda a sua volta al MEF il **monitoraggio delle risorse destinate alle misure** previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, dal decreto-legge

n. 23 del 2020, dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dal decreto-legge n. 137 medesimo, al fine di assicurare il **rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento** per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica.

L'articolo 31 del decreto-legge n. 149 del 2020 reca una disposizione analoga, includendo anche il monitoraggio delle risorse di cui al decreto medesimo.

Per una ricostruzione delle risorse rese disponibili con le prime tre autorizzazioni al maggiore indebitamento netto approvate dal Parlamento, e dei relativi impieghi, si rinvia alla scheda sull'articolo 34 del [Dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato relativo al decreto-legge n. 137 del 2020 e all'ulteriore documentazione ivi richiamata.

Per quanto riguarda la **procedura di monitoraggio** prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si rammenta che il relativo **articolo 17, comma 13**, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti **iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione**. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

La **relazione tecnica** chiarisce che, con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento in esame dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del saldo netto da finanziare stabilito con i decreti legge legati all'emergenza COVID-19. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il decreto-legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sulla [Nota di aggiornamento al DEF \(NADEF\) 2020](#) e sulla relativa Relazione al Parlamento per l'ulteriore scostamento di bilancio.

Il **comma 5 autorizza** il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad **apportare**, con propri decreti, le **occorrenti variazioni di bilancio**, anche nel **conto dei residui**, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 5

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo 5 dispone che agli enti dei quali la Corte dei Conti ha accolto il ricorso avverso la loro **inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dell'Istat** (SEC 2010), si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di **equilibrio dei bilanci** e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di **comunicazione dei dati** e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Inoltre, si circoscrive la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat alla sola applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, senza effetti sul conto economico consolidato della P.A.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che agli enti indicati nell'**elenco 1** allegato al decreto in esame⁵ e che sono stati destinatari di sentenze favorevoli emanate dalla Corte dei Conti (ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera *b*) dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016), si applicano le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

L'articolo 11, comma 6, lettera *b*) dell'allegato 1 al **D.Lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile)** attribuisce la giurisdizione esclusiva alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT.

Si ricorda che l'art. 1 della **legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica)** prevede che ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema

⁵ Si tratta dei seguenti enti:

- Acquirente Unico S.p.a.;
- Società Finanziaria di Promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest;
- Trentino Sviluppo S.p.a.;
- Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni – Finlombarda S.p.a.;
- Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. – GEPAFIN S.p.a.;
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta – Società per azioni – Finaosta S.p.a.;
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
- Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia.

statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010).

La **legge n. 243 del 2012**, legge rinforzata adottata ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, ha dettato le disposizioni per l'attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Si ricorda che l'articolo 97 della Costituzione estende il vincolo del pareggio del bilancio e quello della sostenibilità del debito pubblico a tutte le amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. Gli articoli 3 e 4 della legge n. 243 del 2012 disciplinano i principi dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche

Il **comma 2** modifica la norma che attribuisce la **giurisdizione della Corte dei Conti** in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (articolo 11, comma 6, lettera *b*) dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016), precisando che essa è **limitata all'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica**.

Come evidenziato anche nella **relazione illustrativa**, in adempimento degli obblighi comunitari, stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Unione europea (SEC 2010)⁶, Istat trasmette periodicamente alla Commissione Europea (Eurostat) i dati sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche (incluse nel settore S13), al fine di consentire il **monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica** e la verifica della loro congruenza con i **parametri fissati dal Trattato di Maastricht**. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche.

Nel corso degli anni, l'inserimento di alcuni enti in tale elenco (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009), ha determinato l'attivazione di contenziosi dinanzi alla Corte dei conti. In varie circostanze, nel fornire la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, la Corte dei conti ha accolto i ricorsi volti ad escludere determinati enti dall'elenco ISTAT.

L'esclusione dal conto economico consolidato di specifici enti per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione, da parte di Eurostat, di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica italiane, con evidenti conseguenze negative per il Paese. L'esclusione dall'elenco ISTAT di specifici enti per effetto di sentenze della Corte dei conti ha un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l'esclusione produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici, in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte dei conti non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

⁶ Obblighi di cui al Regolamento (UE) n.549/2013 del 21 maggio 2013.

Si ricorda, infine, che l'elenco viene redatto dall'ISTAT con cadenza annuale, per cui l'Istat è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare se, dal punto di vista non solo giuridico ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **24 novembre 2020**.